

**CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”**  
**DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 20, 21, 22, 23, 24 marzo 2017**

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI del 4 marzo 2017,

**in ossequio**

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

**comunica**

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che

**a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà il 20, 21, 22, 23, 24 marzo 2017;**

b) la specifica motivazione della astensione è desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 4 marzo 2017 di cui si riporta un estratto:

- che sin dal primo esordio parlamentare del DDL di riforma del processo penale questa Giunta ha segnalato la natura schizofrenica del progetto di riforma, che nel medesimo tempo da un lato introduceva modifiche capaci di mortificare in profondità principi e garanzie fondamentali, mentre da un altro al contrario restituivano garanzie, correggendo addirittura - grazie anche al contributo determinante dell'Unione delle Camere Penali Italiane - recenti linee interpretative delle Sezioni Unite (come nel caso della limitazione dell'utilizzo del Trojan e del ripristino della oralità nei ricorsi avverso misure reali), o introducendo nuove inedite forme di controllo sui tempi di esercizio dell'azione penale (art. 18 del DDL);

- che tali contraddizioni sono evidentemente il frutto di un approccio segnato dalla mancanza di un disegno organico, dalla totale assenza di una idea di processo, e dalla mancata individuazione dei suoi principi fondanti che, come tali, non possono essere al tempo stesso demoliti e ripristinati, e dunque in un momento oggetto di tutela ed in un altro gettati nel fango;

- che l'avvocatura, consapevole del proprio ruolo, ma anche della propria responsabilità, ha ritenuto necessario ed utile sviluppare ogni possibile interlocuzione con la politica, inducendo in più occasioni il Legislatore a rinunciare alla introduzione di inutili e pericolosi istituti ed a rivisitare alcune modifiche del sistema processuale;

- che allungare la prescrizione (attraverso lo sproporzionato aumento delle pene edittali ed attraverso gli irragionevoli meccanismi della sospensione) significa dilatare indebitamente i già troppo lunghi tempi del processo, violando la presunzione di innocenza, il diritto alla vita degli imputati e la dignità delle persone, mortificando l'interesse dell'intera collettività a conoscere nei tempi più brevi se un imputato è colpevole o innocente;

# CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO"

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- che la proposta estensione del "processo a distanza" ai processi penali con detenuti, produce lo snaturamento del processo attraverso una pericolosa adozione di criteri meramente efficientistici che appaiono del tutto estranei alla natura democratica e liberale del modello accusatorio, ed in manifesta contraddizione con i principi costituzionali e convenzionali del giusto ed equo processo;
  - che solo un approfondito dibattito che coinvolga tutte le forze politiche potrà consentire quella difficile operazione selettiva, salvando ciò che del DDL ci sembra andare nel verso della tutela delle garanzie processuali, o verso una improcrastinabile riforma della intera esecuzione penale, contrastando l'eventuale recupero di ciò che va invece in senso contrario;
  - che la Politica si accinge, tuttavia, a fronte di scelte di straordinaria complessità, che non rilevano solo sulla configurazione futura del processo penale, ma anche sui destini di fondamentali principi democratici, alla gravissima scelta di porre la fiducia sul voto parlamentare del DDL sul processo penale, mortificando la necessaria discussione che possa condurre ad una eliminazione di quelle evidenti storture che l'Unione ha da tempo con forza denunciato;
  - che di fronte a tale dichiarata intenzione occorre ribadire come né il processo, né i diritti dei cittadini possono essere merce di scambio di alcuna contesa di potere, e tanto meno ostaggio di conflitti di natura elettorale;
  - che l'Unione intende intervenire con autorevolezza in questo grave momento di crisi e farsi artefice e promotrice di un reale cambiamento di rotta della politica giudiziaria, ponendo sul tavolo delle future riforme del processo penale il problema relativo alle scelte valoriali intorno alle quali riedificare il nostro modello accusatorio, ponendo altresì al centro di ogni riflessione sulla riforma della giustizia penale la imprescindibile necessità della riforma ordinamentale, ponendo in essere nell'immediato tutto ciò che appare necessario al fine di scongiurare una gravissima compressione del dibattito democratico che mai si era in passato verificata adottando lo strumento della fiducia nell'ambito di una così vasta e complessa riforma nella delicata materia del processo penale, che coinvolge le garanzie di libertà costituzionali di ogni cittadino;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
  - d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
  - e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
  - f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
  - g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Torino, 8 marzo 2017

Il Segretario  
avv. Pier Franco Bottacini